



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**TERZA SEZIONE CIVILE**

Composta da:

Augusto Tatangelo

Irene Ambrosi

Giuseppe Cricenti

Paolo Porreca

Vittoria Amirante

Presidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere Relatore

Consigliere

Oggetto:

RESPONSABILITA'  
PROFESSIONALE

Ud.14/05/2026 CC

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 15210/2023 R.G. proposto da:

■ ■ ■ ■ ■ rappresentato e difeso dall'avvocato ■ ■ ■ ■ ■  
domiciliazione telematica legale

-ricorrente-

contro

■ ■ ■ ■ ■ rappresentato e difeso dall'avvocato ■ ■ ■ ■ ■  
unitamente all'avvocato ■ ■ ■ ■ ■ domiciliazione telematica legale

-controricorrente e ricorrente incidentale-

e contro

■ ■ ■ ■ ■ S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato  
■ ■ ■ ■ ■, domiciliazione telematica legale

-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 1008/2023  
depositata il 08/05/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2026 dal  
Consigliere Paolo Porreca.

**Rilevato che:**

■ ■ ■ ■ ■ dava mandato all'avvocato ■ ■ ■ ■ ■ per  
l'accertamento dell'avvenuta usucapione di alcuni immobili siti nel Comune



di [REDACTED] e il professionista introduceva, a tal fine, un giudizio, presso il Tribunale di Vicenza, Sezione distaccata di Schio, nel corso del quale non indicava i testi nei termini processuali previsti, *ratione temporis*, per la memoria istruttoria;

la causa veniva definita con rigetto della domanda e condanna alle spese di lite secondo soccombenza, sicché [REDACTED] conveniva in giudizio [REDACTED] per il risarcimento dei danni indicati come subiti per l'allegata responsabilità professionale;

il Tribunale, davanti al quale resisteva [REDACTED] chiamando in lite, a titolo di manleva, la propria compagnia di assicurazioni [REDACTED] S.p.A., accoglieva la domanda principale, rigettando quella proposta titolo di garanzia impropria, con pronuncia parzialmente riformata dalla Corte di appello, che rigettava la pretesa risarcitoria osservando che:

- il Tribunale aveva ritenuto provato un diverso e più circoscritto danno da perdita di *chance* e, contraddittoriamente liquidandolo nella misura di tutte le spese legali sostenute dall'attore anche per il pagamento dei compensi al proprio avvocato, aveva pronunciato oltre la domanda, che non risultava essere stata proposta nei suddetti termini;
- la differente e avanzata pretesa risarcitoria per mancato accoglimento della domanda di usucapione non era per converso fondata, poiché non erano stati allegati né dimostrati fatti diversi e ulteriori rispetto a quelli emergenti dalle prodotte prove documentali, quali quelle attestanti sopralluoghi di agenti di polizia municipale, giudicate insufficienti;
- la domanda di manleva era comunque infondata poiché, al momento del rinnovo della polizza, [REDACTED] era a conoscenza del sinistro, non dichiarato alla compagnia di assicurazione, avendo ricevuto la missiva con cui un collega lo aveva informato delle doglianze di [REDACTED] sulla soccombenza registrata nella causa di



usucapione, esplicitamente avvisandolo che non potevano escludersi azioni di responsabilità quale quella infine proposta; avverso questa decisione ricorre per cassazione [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] articolando due motivi, illustrati da memoria; resiste [REDACTED] [REDACTED] che propone, altresì, ricorso incidentale condizionato affidato a un mezzo; resiste anche al ricorso incidentale [REDACTED] s.p.a., che ha depositato altresì memoria.

### **Rilevato che:**

con il primo motivo di ricorso principale si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1226 c.c., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare, in particolare, che non poteva configurarsi, in punto di responsabilità professionale, un autonomo e distinto danno da perdita di *chance*, trattandosi sempre del ristoro per la perdita del risultato sperato, fermo che il danno in parola era intrinsecamente correlato all'allegazione dell'inadempimento contrattuale nonché alla constatazione della prestazione professionale *inutiliter data*, e che lo stesso, in chiave subordinata, per come interpretato dal giudice di merito senza possibilità di sindacato per ultrapetizione, era liquidabile in via equitativa;

con il secondo motivo di ricorso principale si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1225 c.c., 116 c.p.c., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che il risultato sperato non era altro che una "*chance* più probabile" e, fermo restando che il criterio del "più probabile che non" era quello per l'accertamento della causalità materiale e non poteva essere utilizzato riguardo alla causalità giuridica, avrebbero dovuto comunque compararsi le prove, a favore e contro l'usucapione, per vagliare la prevalenza delle une o delle altre, e non per verificare la certezza dell'accoglimento di quella domanda, come



se il giudizio sulla responsabilità professionale coincidesse con il rinnovo di quello petitorio;

con il motivo di ricorso incidentale condizionato si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1892 c.c., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare, scrutinando la domanda di manleva, che, trattandosi di assicurazione per danni con esplicita clausola *claims made*, la tardiva comunicazione alla compagnia della denuncia di sinistro ricevuta dall'assicurato comunque nel periodo coperto, era irrilevante, mentre, rispetto alla suddetta operatività del contratto, non era stato né allegato né dimostrato alcun dolo né intento fraudolento né, in ogni caso, specifico pregiudizio.

#### **Considerato che:**

il primo e secondo motivo, da esaminare congiuntamente per connessione, sono in parte inammissibili, in parte infondati;

al di là delle opzioni qualificatorie in punto di domanda da perdita del risultato sperato o da perdita di *chance* di ottenerlo, e non per (erroneamente) "surrogare" ovvero replicare il giudizio sulla domanda di accertamento dell'usucapione ma per apprezzare le concrete possibilità di ottenere l'accoglimento della domanda in quella controversia con il comportamento compiutamente adempiente dell'avvocato, la Corte territoriale ha conclusivamente ritenuto che l'originario attore non aveva indicato prove orali dalle quali si sarebbero potuti evincere fatti (potenzialmente) decisivi, ulteriori rispetto a quelli già emergenti dalle prove documentali, giudicate insufficienti in quel giudizio e non oggetto di addebito professionale;

in altri termini, ha ritenuto, con accertamento istruttorio e fattuale non rivedibile in questa sede di sola legittimità, che non vi fosse prova in ordine ad alcuna relazione eziologica ipotizzabile con l'esito della lite sperato e allegato, ovvero della concreta possibilità (più che "certezza retrospettiva" ovvero "sostitutiva" del giudizio che sarebbe stato dato



nella lite presupposta) di accoglimento, ad opera di quel giudice di merito, della domanda di usucapione;

nella seconda censura si elencano prove orali tutte vertenti, però, su fatti oggetto di documentazione, dai verbali di sopralluogo alle concessioni edilizie rilasciate, e non emergono, in questo senso, fatti che si dimostrino, in questa sede, specificatamente diversi da quelli documentali e potenzialmente quanto compiutamente decisivi;

peraltro, sul punto, si tratterebbe di omesso esame di fatti, in questa sede storici sebbene processuali nel giudizio presupposto, ovvero di violazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non specificatamente dedotto (si noti che la valorizzazione delle differenti decisioni di Tribunale e Corte di appello è svolta, solo nella prima censura, esclusivamente per evidenziare la differente qualificazione della domanda attorea e sottolineare che, comunque, «non si verte in tema di vizi della sentenza ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.»: pag. 15);

in conclusione, allora, le censure mirano a una rilettura istruttoria e fattuale, in punto di portata eziologica dell'inadempimento rispetto al risultato sperato, come detto non ammissibile;

né, quindi, può in alcun modo sopperire l'invocata liquidazione equitativa che presuppone pur sempre, logicamente, l'an della responsabilità quanto al danno evento – che, a sua volta, consta non della lesione dell'interesse alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione professionale, ma della lesione dell'interesse presupposto a quello contrattualmente regolato (Cass., 11/11/2019, n. 28991 e n. 28992) – e, altresì, quanto al danno conseguenza secondo il criterio della causalità giuridica (art. 1223 c.c.);

va da ultimo precisato che non potrebbe dirsi che nella domanda di risarcimento dei danni da responsabilità professionale fosse insita quella di restituzione dei compensi all'avvocato per una prestazione, in tesi, *inutiliter data* – come pare alludere il ricorrente nella prima censura (pag. 11) – poiché il diritto ai compensi professionali trova titolo nel contratto di



prestazione d'opera professionale che non viene automaticamente meno in conseguenza dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento dell'obbligo assunto dall'avvocato, a tal fine richiedendosi la risoluzione del contratto, che è pronuncia costitutiva subordinata alla domanda della parte e alla valutazione giudiziale della gravità dell'inadempimento, salvo il rimedio preventivo dell'eccezione di inadempimento (Cass. 25/01/2024, n. 2471, in motivazione);

la domanda di risoluzione – poiché distinta e autonoma, quanto a presupposti ed effetti – non può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di risarcimento (Cass., 24/11/2010, n. 23820, Cass., 12/06/2020, n. 1134, e Cass., 7/11/2023, n. 31026, in motivazione);

il ricorso incidentale, proposto come condizionato, è logicamente assorbito;

spese secondo soccombenza, eccetto che per [REDACTED] relativamente al cui controricorso non è rinvenibile la procura sostanziale sottesa a quella speciale per il ricorso per cassazione (cfr., Cass., 25/01/2022, n. 2033), con conseguente inammissibilità delle difese svolte.

### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l'incidentale, e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali della parte controricorrente [REDACTED] [REDACTED] liquidate in 4.800,00 euro, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente principale, se dovuto e nella misura dovuta, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello stabilito per il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/05/2026.

Il Presidente  
Augusto Tatangelo

